**Legge 107/2015**

**Articoli relativi alla costituzione del Comitato di Valutazione e all’assegnazione del bonus.**

**126**. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento

di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale

e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando

altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette

a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università

e della ricerca.

**127.** Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione

dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

**128.** La somma di cui al comma 127, definita *bonus*, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

**129.** Dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. *- (Comitato per la valutazione dei docenti).*

*1*. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

*2*. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

*a)* tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

*b)* due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

*c)* un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

*3*. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

*a)* della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

*b)* dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

*c)* delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

*4*. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione

e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera *a),* ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di *tutor*.

*5*. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501».

**130.** Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle

istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell’articolo

11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito

dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito

Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali,

predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni

degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso,

indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.